

**SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE RIFIUTI "S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD"
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

Sede Legale: Piazza Duomo Palazzo di Città – 95024 Acireale (CT) Capitale sociale € 120.000,00.

C.F. e Partita IVA 05033290874 - REA CT 338239

Sede Operativa: Corso Lombardia,101 – 95014 Giarre (CT) – tel. 095-930993 - PEC: s.r.r.cataniaprovincianord@pec.it

Oggetto: gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 11 Comuni della S.R.R. Catania Provincia Nord” - **lotto 1 C.I.G.:88078156DE - lotto 2 C.I.G.:880784821B - risposta a richiesta chiarimenti da n.12 a n.16**

DOMANDA CHIARIMENTO N.12

la presente al fine di richiedere i seguenti chiarimenti e l'acquisizione delle seguenti informazioni necessarie alla predisposizione dell'offerta per la partecipazione alla procedura di cui all'oggetto:

1. Si chiede di voler confermare che l'imposta di bollo dovranno essere due, una per la busta amministrativa e una per la busta economica.

2. Si chiede di voler chiarire quali trasporti in discarica sono esclusi dal presente appalto, perché il CSA si legge in varie parti che sono compresi i trasporti in discarica di Organico e Secco residuale, invece dal computo metrico, che si trova negli allegati, si evince che viene pagato solo il trasporto del secco residuale.

3. Si chiedi di voler specificare che la relazione di 50 pagine è riferita a singolo Comune o all'intero Lotto.

4. Si chiedi di voler chiarire come verranno gestite tutte le differenze di livelli del personale in forza nei vari cantieri comunali visto che si notano delle incongruenze confrontando il progetto dell'SRR e le varie gare ponte che ci sono state in questi anni nei vari Comuni. (in allegato due CSA di gare ponte)

5. Considerato il CSA a Pag. 11 : “INCREMENTO O RIDUZIONE DEI SERVIZI Comuni, qualora si verificassero situazioni particolari e/o straordinarie quali ad esempio l'aumento o la riduzione sensibile dell'utenza, possono, fin dalla data di stipula del contratto, chiedere a loro insindacabile giudizio, di incrementare o ridurre la quantità dei servizi (sia di base che aggiuntivi) fino alla misura massima del 20% del valore dei servizi posti a base di gara. In tal caso l'importo del corrispettivo dell'appalto andrà proporzionalmente aumentato o ridotto in base alla quantità effettiva dei servizi richiesti.” Si chiede di chiarire che in caso di riduzione, l'azienda come riuscirà a coprire il costo del personale impiegato.

6. Si chiede di confermare che questo tratto di CSA a pag. 19 è un refuso di stampa: “Il progetto indicherà altresì le modalità organizzative ed esecutive dei processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione dei prodotti riutilizzabili (trattamento) e delle operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo (recupero)”.

7. Si chiede di chiarire a pagina 21 del CSA, il seguente periodo: “I cittadini tramite "google map" devono potere visualizzare via WEB le isole ecologiche che devono essere video sorvegliate”. Ad oggi le isole ecologiche sono previste di video sorveglianza? La eventuale installazione in isole sprovviste è a carico dell'Azienda?

8. Art.14 – Pesatura dei rifiuti – CSA Pag. 26 – Si chiede di confermare che per pesatura si fa riferimento ai rifiuti conferiti da parte degli utenti presso il CCR Comunale.

9. Tabelle Penalità – CSA pag. 39 – Si chiede di chiarire:

- È prevista una penalità per l'accertato svolgimento del servizio con personale o mezzi in numero inferiore a quello dichiarato, si chiede se tale previsione non vada in contrasto con la tipologia di contratto a risultato nonché con il fatto che si tratti di un affidamento di un servizio. Nel qual caso si chiede di chiarire se il Comune dovrà sostenere a parità di servizi offerti, maggiori costi nel caso siano necessari personale e mezzi superiori a quelli offerti e richiesti per lo svolgimento dei servizi base.

- Mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare e Mancata

effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi (per giorno di ritardo). Si ritiene indicare lo stesso disservizio?

• Le penali saranno rapportate in base al peso economico di ciascun affidamento per ogni singolo Comune?

10. CSA – pag. 40 – Applicazione penalità mancato raggiungimento degli obiettivi RD e RUB per motivi imputabili all'appaltatore, si chiede di voler fornire chiarimenti in merito ed una disamina-enunciare dei principali casi.

11. CSA – pag- 16 e 17 – L'appaltatore può non accettare in consegna parte delle forniture previste nei CCR?

RISPOSTA CHIARIMENTO N.12

1. Il punto 13., del disciplinare di Gara, rubricato “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA” prevede che: “*NB I pagamenti delle due imposte di bollo, uno per la domanda di partecipazione ed uno per l’offerta economica, dovranno avvenire con due distinti Mod. F23.*” Lo stesso punto prevede che: “*Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara, pari ad euro 16,00, dovrà avvenire mediante l’utilizzo del Modello F23... A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell’apposito spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) “Comprova imposta di bollo” copia informatica del Modello F23.*” Inoltre prevede che: “*Il pagamento della imposta di bollo sull’offerta economica pari ad euro 16,00 dovrà essere eseguita solamente dagli affidatari del servizio e dovrà avvenire mediante l’utilizzo del Modello F23...*”

2. L’art. 2 del C.S.A. prevede che: “*I servizi di base consistono nel servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati...*”.

L’art. 23 del C.S.A. prevede che: “*Gli attuali impianti di smaltimento del residuo secco e di recupero della frazione organica sono ubicati alle distanze indicate nel piano d’ambito. Di tale circostanza si è tenuto conto nella determinazione dei costi di trasporto di detti rifiuti.*” L’allegato 6 “costi di gara” riporta nel dettaglio per ogni Comune l’elenco dei servizi e delle forniture, il personale e i mezzi occorrenti, la perizia di spesa, l’analisi complessiva dei costi e gli importi di gara.

Pertanto, si è tenuto conto, nella determinazione dei costi, del trasporto presso gli impianti di destinazione finale per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti costituiti dalla frazione organica e dal residuo secco.

3. Il disciplinare di Gara prevede che “*Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere al massimo di 50 pagine e dovrà essere: • prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 50), • la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: font size: 12; interlinea: 1,5.*”

Pertanto, per quanto attiene il limite massimo di pagine, lo stesso si riferisce alla relazione tecnica riferita al lotto.

4. Per quanto attiene il personale deve farsi riferimento all’allegato 7 – “elenco del personale addetti al servizio” dove per ciascun lotto è indicato il numero e il livello di inquadramento degli operatori, la distinzione tra full-time e part-time con le diverse fasce orarie e il numero di ore settimanali distinte per livello e totali. Per quanto riguarda la distinzione per Comune, all’allegato 3 è indicata la medesima ai fini della “determinazione costo medio orario addetti al servizio per Comune”. Mentre nell’allegato 6 si fa riferimento a “personale equivalente” ai fini del calcolo relativo a periodi dell’anno diversi o per zone diverse.

Pertanto, il numero di personale a cui fare riferimento è quello indicato all’allegato 7 distinto per ciascun lotto, la cui distinzione per Comune è rilevabile dall’allegato 3.

Trattandosi di progetto originale sviluppato per lotti non è collegato con l’esecuzione di eventuali gestioni ponte presenti attualmente nei singoli Comuni compresi nei lotti posti a gara.

5. L’art. 2 del C.S.A. alla voce rubricata “INCREMENTO O RIDUZIONE DEI SERVIZI” prevede l’ipotesi del verificarsi di situazioni particolari e/o straordinarie quali ad esempio l’aumento o la riduzione sensibile dell’utenza. Consentendo ai Comuni fin dalla data di stipula del contratto, di chiedere a loro insindacabile giudizio, di incrementare o ridurre la quantità dei servizi (sia di base che aggiuntivi) fino alla misura massima del 20% del valore dei servizi posti a base di gara. In tal caso l’importo del corrispettivo dell’appalto andrà proporzionalmente aumentato o ridotto in base alla quantità effettiva dei servizi richiesti.

Pertanto, nel caso in cui si verificasse la suddetta ipotesi con riduzione dei servizi nella misura massima del 20%, a ciò è

connaturata la riduzione contestuale del numero delle ore di personale necessarie allo svolgimento dei servizi.

6. Il periodo *“Il progetto indicherà altresì le modalità organizzative ed esecutive dei processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione dei prodotti riutilizzabili (trattamento) e delle operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo (recupero).”* si riferisce all’art. 5 del C.S.A. e precisamente alla voce “Raccolta delle frazioni differenziate.” che prevede anche: *“Il servizio di raccolta differenziata dovrà essere organizzato con criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio e con lo scopo di:...* • *raccogliere le singole frazioni dei rifiuti con l’obiettivo della migliore qualità possibile, informando correttamente i cittadini affinché siano ridotte al minimo le frazioni estranee;*

Pertanto, tale periodo si riferisce alla necessità di dettagliare nel progetto le modalità che privilegino la raccolta delle singole frazioni dei rifiuti con l’obiettivo della migliore qualità possibile, collegando le varie frazioni alla tipologia di piattaforme per il trattamento e recupero a cui potranno essere conferite al fine dell’ottenimento di elevate fasce di qualità.

7. L’art. 5 alla voce “CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI – CONSULTAZIONI – VERIFICHE - MONITORAGGIO” prevede, tra l’altro, che: *“ I cittadini tramite "google map" devono potere visualizzare via WEB le isole ecologiche che devono essere video sorvegliate.”*

Si rappresenta che allo stato le isole ecologiche risultano dotate di impianto di video sorveglianza. In ogni caso come previsto dall’art.5 suddetto, anche con riferimento al sopralluogo obbligatorio, previsto dall’art.11 del disciplinare di gara, l’operatore economico dovrà garantire la video sorveglianza.

8. L’art. 14 del C.S.A. rubricato “Pesatura dei rifiuti” fa riferimento alla pesatura presso i CCR dei rifiuti conferiti dagli utenti.

9. In riferimento alla tabella delle penali prevista a pagina 38 e seguenti del C.S.A. relativamente:

- alla voce *“Svolgimento del servizio con personale o mezzi in numero inferiore a quello dichiarato”* , si precisa che il dimensionamento del servizio è commisurato al numero di personale e mezzi necessari e sufficienti allo svolgimento dello stesso come esplicitato nell’allegato 6 “costi di gara”. Pertanto, i Comuni nel caso in cui l’operatore svolga il servizio con mezzi e personale superiori non dovranno sostenere maggiori costi.
- alla voce *“Mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare”* e alla voce *“Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi (per giorno di ritardo)”* si fa riferimento a due tipologie di inadempienza differenti che dipendono dalle modalità di svolgimento del servizio per ciascuna delle frazioni differenziate.
- Alla medesima tabella delle penali è indicato in modo esatto l’importo di ciascuna penale collegata a ciascun inadempimento che si verificasse nei Comuni del lotto.

10. Per quanto riguarda le penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata R.D e per il mancato raggiungimento dell’obiettivo relativo alla quantità di RUB, l’art.18 del disciplinare prevede: *“L’appaltatore assume l’obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata R.D. e quelli relativi alla quantità di RUB indicati all’art.1 del presente capitolato e in caso di mancato raggiungimento per motivi imputabili all’appaltatore, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli importi delle penali di seguito definite all’Ente appaltante. Con cadenza semestrale dall’inizio del servizio, verrà effettuata dall’Ente appaltante (la SRR) la verifica sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata R.D., dei minori conferimenti di RSU indifferenziati in discarica (RI) e sull’andamento della performance sui quantitativi di RUB, relativa ad ogni lotto di gara, secondo le vigenti normative ed in conformità alle previsioni del Piano d’Ambito. Annualmente per quanto prefissato dalla norma applicata, per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata R.D., viene applicata una penale per ogni punto percentuale in meno di RD pari allo 1% dell’importo annuale di contratto (1% x importo annuale contratto x punti percentuale in meno). Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo relativo alla quantità di RUB (pari a 81Kg/anno per ogni abitante) dopo sei mesi dall’avvio del servizio, verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo annuale di contratto..”*

Pertanto, l’applicazione della *“penale per ogni punto percentuale in meno di RD pari allo 1% dell’importo annuale di contratto”* e l’applicazione della penale *“Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo relativo alla quantità di RUB... pari allo 0,1% dell’importo annuale di contratto”* si riferiscono al mancato raggiungimento degli obiettivi del singolo Comune del lotto ed è applicata con riferimento all’importo annuale di contratto del singolo Comune del lotto.

11. Il conferimento al soggetto affidatario in comodato oneroso dei beni inerenti il servizio di proprietà della SRR e dei propri soci è un obbligo previsto dalla normativa vigente. In particolare, l'art. 7 comma 8 della L.R. n.9 del 2010 dispone che *“La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.”*

DOMANDA CHIARIMENTO N.13

premessi che:

- con l'art. 24 del Disciplinare di Gara e con l'art. 5 del Capitolato di appalto sono state dettate da Codesta Stazione Appaltante le regole a cui fare riferimento per l'assunzione del personale nella misura indicata dall'allegato 7 al CSA.

- Considerato che ai sensi della richiamata L.R. 09/2010, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti e ai sensi dell'art. 6 del CCNL di Settore è obbligo in fase di gara fornire l'elenco del personale avente diritto al passaggio diretto nella fase di cambio appalto con indicato, il ccnl applicato, il livello di inquadramento, la data di assunzione, gli scatti di anzianità, gli eventuali supeminimi, le eventuali limitazioni etc.

Considerato che:

- Tali informazioni non sono state fornite da codesto Ente Appaltante;
- Le stesse sono di fondamentale importanza ai fini della predisposizione di un'offerta seria e congrua;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente,

CHIEDE

- Che venga trasmesso, l'elenco del personale comprensivo dell'indicazione del ccnl applicato, dell'eventuale inserimento nella Pianta Organica di Codesta SRR ai sensi della L.R. 09/2010, del livello di inquadramento, della data di assunzione, degli scatti di anzianità, degli eventuali supeminimi, delle eventuali limitazioni etc.

Si chiede inoltre se Codesto Ente Appaltante, in sede di quantificazione dell'importo contrattuale abbia o meno tenuto conto della salvaguardia di tutto il personale attualmente impiegato nei servizi e se è stata effettuata una concertazione sindacale in tal senso.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.13

L'art. 50 del Codice dei Contratti prevede: *“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato...”*

Pertanto, il disciplinare di gara prevede all'art. 24 una specifica clausola sociale che recita: *“Ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del Codice, in applicazione alle linee guida ANAC n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali, il concorrente nella predisposizione dell'offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19, comma 8, della l.r. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e in particolare dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali il 6/8/2013 in ordine all'utilizzo del personale. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.”*

Il punto 3. del disciplinare di gara, rubricato, “OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” prevede per ciascun lotto che ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara

comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha calcolato sulla base delle tabelle del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI relativamente alla scheda MARZO 2019 pubblicate con decreto del Ministro del lavoro N.70/2017 del 01/08/2017.

Pertanto per quanto attiene il personale deve farsi riferimento all'allegato 7 – “elenco del personale addetti al servizio” dove per ciascun lotto è indicato il numero e il livello di inquadramento degli operatori, la distinzione tra full-time e part-time con le diverse fasce orarie e il numero di ore settimanali distinte per livello e totali. Per quanto riguarda la distinzione per Comune, all'allegato 3 è indicata la medesima ai fini della “determinazione costo medio orario addetti al servizio per Comune”. Mentre nell'allegato 6 si fa riferimento a “personale equivalente” ai fini del calcolo relativo a periodi dell'anno diversi o per zone diverse.

Pertanto, il numero di personale a cui fare riferimento è quello indicato all'allegato 7 distinto per ciascun lotto, la cui distinzione per Comune è rilevabile dall'allegato 3.

Trattandosi di progetto originale sviluppato per lotti non è collegato con l'esecuzione di eventuali gestioni ponte presenti attualmente nei singoli Comuni compresi nei lotti posti a gara.

Infine, per quanto attiene la clausola sociale prevista dall'art. 24 del disciplinare, sarà cura della SRR nell'ambito delle attività istituzionali previste dalla normativa vigente di riferimento, soprintendere all'applicazione esatta di quanto previsto dalle disposizioni normative ivi indicate.

DOMANDA CHIARIMENTO N.14

Premesso che l'art. 18.1 del disciplinare di gara, al punto 12 della tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, prevede l'attribuzione di punti max 11 in relazione allo "ammontare complessivo dell'offerta da riconoscere alla stazione appaltante ed ai Comuni a fronte dell'utilizzo degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato per il lotto di riferimento" con la specificazione, quale sub-criterio, che i punti verranno "assegnati solo al più alto ammontare", la scrivente chiede di sapere se la interpretazione delle superiori disposizioni debba intendersi nel senso che i punti di cui al detto criterio saranno assegnati unicamente al concorrente che avrà offerto il più alto ammontare ovvero se i punti saranno assegnati in maniera decrescente in relazione al (decrescente) ammontare offerto dagli altri concorrenti ed in questo caso chiede di conoscere il criterio di assegnazione del punteggio ai concorrenti con ammontare offerto decrescente.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.14

Il conferimento al soggetto affidatario in comodato oneroso dei beni inerenti il servizio di proprietà della SRR e dei propri soci è un obbligo previsto dalla normativa vigente. In particolare, l'art. 7 comma 8 della L.R. n.9 del 2010 dispone che *“La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.”*

Pertanto, all'art. 18.1 rubricato “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA”, il criterio n. 12 della Tabella dei criteri che prevede l'attribuzione del punteggio massimo, solo al più alto ammontare dell'offerta, si esplica attribuendo n. 11 punti all'operatore economico che presenti una offerta da inserire tra i documenti allegati al progetto, di cui al punto 16 rubricato “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, che indichi l'assunzione della più alta copertura in termini percentuali degli oneri connessi alle dotazioni varie fornite in comodato per il lotto di riferimento. Pertanto, agli operatori economici che presenteranno un'offerta in termini percentuali inferiore di copertura dei suddetti oneri, sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore.

Al fine di consentire all'operatore economico la formulazione dell'offerta, tra l'altro, relativa anche alla copertura degli oneri suddetti, il punto 11 del disciplinare di gara, rubricato “Sopralluogo”, prevede che *“Il sopralluogo si rende necessario affinché l'operatore economico partecipante acquisisca piena e complete conoscenza dei luoghi, dei centri di raccolta, delle attrezzature e dell'impiantistica presenti nel territorio.”* e sempre il medesimo punto prevede: *“Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli impianti e delle altre dotazioni che riguardano la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art.7 comma 8 della L.R. 09/2010 e ss.mm.ii. nonché dalle disposizioni dell'art.202 comma 4 del D. Lgs. n° 152/06 per l'espletamento dello stesso.”*

DOMANDA CHIARIMENTO N.15

premesso che:

Nella tabella riportata al punto 18.1 del disciplinare di Gara, al criterio di valutazione n° 12 recante Ammontare complessivo dell'offerta da riconoscere alla Stazione appaltante ed ai Comuni a fronte dell'utilizzo degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato per il lotto di riferimento. come sub criteri, relativamente agli 11 punti previsti, viene riportato assegnati solo al più alto offerente.

Essendo tale punteggio di natura chiaramente quantitativa il medesimo art. 18.1 stabilisce che l'attribuzione dello stesso debba avvenire secondo l'allegato P del DPR 207/2010.

Considerato che:

Il sub criterio del punto 12, per come riportato, è in palese contrasto anche con il criterio di assegnazione dei punteggi statuito nel medesimo punto 18.1;

Data l'entità del punteggio l'assegnazione al miglior offerente, di fatto, inquadrirebbe la procedura di gara come una gara al massimo ribasso aggirando i principi cardini dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente,

CHIEDE

Un chiarimento circa la modalità di assegnazione del punteggio del criterio di valutazione n° 12 invitando codesto Ente Appaltante ad effettuare le rettifiche del caso.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.15

Il conferimento al soggetto affidatario in comodato oneroso dei beni inerenti il servizio di proprietà della SRR e dei propri soci è un obbligo previsto dalla normativa vigente. In particolare, l'art. 7 comma 8 della L.R. n.9 del 2010 dispone che *“La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.”*

L'assunzione dei relativi “oneri” non è una componente dell'offerta economica prevista dal punto 17 del disciplinare di gara.

Pertanto, all'art. 18.1 rubricato “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA”, il criterio n. 12 della Tabella dei criteri che prevede l'attribuzione del punteggio massimo, solo al più alto ammontare dell'offerta, si esplica attribuendo n. 11 punti all'operatore economico che presenti una offerta da inserire tra i documenti allegati al progetto, di cui al punto 16 rubricato “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, che indichi l'assunzione della più alta copertura in termini percentuali degli oneri connessi alle dotazioni varie fornite in comodato per il lotto di riferimento. Pertanto, agli operatori economici che presenteranno un'offerta in termini percentuali inferiore di copertura dei suddetti oneri, sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore.

Al fine di consentire all'operatore economico la formulazione dell'offerta, tra l'altro, relativa anche alla copertura degli oneri suddetti, il punto 11 del disciplinare di gara, rubricato “Sopralluogo”, prevede che *“Il sopralluogo si rende necessario affinché l'operatore economico partecipante acquisisca piena e completa conoscenza dei luoghi, dei centri di raccolta, delle attrezzature e dell'impiantistica presenti nel territorio.”* e sempre il medesimo punto prevede: *“Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli impianti e delle altre dotazioni che riguardano la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art.7 comma 8 della L.R. 09/2010 e ss.mm.ii. nonché dalle disposizioni dell'art.202 comma 4 del D. Lgs. n° 152/06 per l'espletamento dello stesso.”*

DOMANDA CHIARIMENTO N.16

QUESITO 1

A riguardo dell'applicazione dell'art. 6 del CCNL Fise-Assoambiente, si chiede l'elenco del personale attualmente impiegato a tempo indeterminato e in via ordinaria nei servizi oggetto d'appalto, i quali hanno maturato il diritto al passaggio diretto e immediato.

Si chiede di specificare per ognuno:

- ✓ Comune di competenza;
- ✓ Data di prima assunzione;
- ✓ Scatti d'anzianità;

✓ Livello e mansione.

QUESITO 2

Relativamente al criterio 12 “Ammontare complessivo dell’offerta da riconoscere alla Stazione appaltante ed ai Comuni a fronte dell’utilizzo degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato per il lotto di riferimento” si osserva che tale criterio non rientra nelle previsioni normative relative alla predisposizione di una gara con criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto non si inquadra in nessun aspetto qualitativo, ambientale o sociale connesso all’oggetto dell’appalto.

Posto quanto sopra si chiede la rettifica della tabella di attribuzione punteggi.

QUESITO 3

Si chiede copia delle autorizzazioni all’esercizio e delle planimetrie dei Centri Comunali di Raccolta presenti sui territori comunali del lotto in oggetto, si chiede altresì, se i costi degli eventuali adeguamenti alle normative vigenti, saranno a carico del gestore o dell’ente proprietario.

Si fa presente, che le suddette mancate risposte sono indispensabili ai fini della formulazione dell’offerta da parte della scrivente.

Vi preghiamo pertanto di accogliere la nostra richiesta e di pubblicare al più presto i chiarimenti di cui sopra.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.16

1. Per quanto attiene il personale deve farsi riferimento all’allegato 7 – “elenco del personale addetti al servizio” dove per ciascun lotto è indicato il numero e il livello di inquadramento degli operatori, la distinzione tra full-time e part-time con le diverse fasce orarie e il numero di ore settimanali distinte per livello e totali. Per quanto riguarda la distinzione per Comune, all’allegato 3 è indicata la medesima ai fini della “determinazione costo medio orario addetti al servizio per Comune”. Mentre nell’allegato 6 si fa riferimento a “personale equivalente” ai fini del calcolo relativo a periodi dell’anno diversi o per zone diverse.

Pertanto, il numero di personale a cui fare riferimento è quello indicato all’allegato 7 distinto per ciascun lotto, la cui distinzione per Comune è rilevabile dall’allegato 3.

Trattandosi di progetto originale sviluppato per lotti non è collegato con l’esecuzione di eventuali gestioni ponte presenti attualmente nei singoli Comuni compresi nei lotti posti a gara.

Infine, per quanto attiene la clausola sociale prevista dall’art. 24 del disciplinare, sarà cura della SRR nell’ambito delle attività istituzionali previste dalla normativa vigente di riferimento, soprintendere all’applicazione esatta di quanto previsto dalle disposizioni normative ivi indicate.

2. Il conferimento al soggetto affidatario in comodato oneroso dei beni inerenti il servizio di proprietà della SRR e dei propri soci è un obbligo previsto dalla normativa vigente. In particolare, l’art. 7 comma 8 della L.R. n.9 del 2010 dispone che *“La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.”*

L’assunzione dei relativi “oneri” non è una componente dell’offerta economica prevista dal punto 17 del disciplinare di gara.

Pertanto, all’art. 18.1 rubricato “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, il criterio n. 12 della Tabella dei criteri che prevede l’attribuzione del punteggio massimo, solo al più alto ammontare dell’offerta, si esplica attribuendo n. 11 punti all’operatore economico che presenti una offerta da inserire tra i documenti allegati al progetto, di cui al punto 16 rubricato “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, che indichi l’assunzione della più alta copertura in termini percentuali degli oneri connessi alle dotazioni varie fornite in comodato per il lotto di riferimento. Pertanto, agli operatori economici che presenteranno un’offerta in termini percentuali inferiore di copertura dei suddetti oneri, sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore.

Al fine di consentire all’operatore economico la formulazione dell’offerta, tra l’altro, relativa anche alla copertura degli oneri suddetti, il punto 11 del disciplinare di gara, rubricato “Sopralluogo”, prevede che *“Il sopralluogo si rende necessario affinché l’operatore economico partecipante acquisisca piena e completa conoscenza dei luoghi, dei centri di raccolta, delle attrezzature e dell’impiantistica presenti nel territorio.”* e sempre il medesimo punto prevede: *“Nel corso*

del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli impianti e delle altre dotazioni che riguardano la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art.7 comma 8 della L.R. 09/2010 e ss.mm.ii. nonché dalle disposizioni dell'art.202 comma 4 del D. Lgs. n° 152/06 per l'espletamento dello stesso."

Il suddetto criterio n.12 è collegato alle altre disposizioni di riferimento del disciplinare di gara e del C.S.A ed è formulato nel rispetto dell'art.95 del D.lgs n.50/2016.

3. L'art. 5 del C.S.A. prevede che *"Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali nella disponibilità degli enti locali (Centri comunali di raccolta, Isole ecologiche, mezzi ed attrezzature) che afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, se riconosciuti dalla Stazione appaltante efficienti ed a norma, sono conferiti in comodato oneroso per l'espletamento del servizio al Gestore, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 comma 8 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. nonché dalle disposizioni dell'art.202 comma 4 del D. Lgs. n.152/2006, e dovranno essere da questo obbligatoriamente utilizzati."* Il medesimo articolo prevede che: *"L'affidatario, nel mantenimento della destinazione d'uso originaria e per tutta la durata prevista dal contratto, ne assume responsabilmente i relativi oneri, obbligandosi ad adottare ogni cura per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto. Detti impianti e tutte le altre dotazioni conferite in comodato oneroso verranno consegnati all'aggiudicatario, previa ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto dovranno essere da questo restituiti in perfetta efficienza all'Ente appaltante e ai Comuni, previe le verifiche sullo stato d'uso da parte dell'Ufficio competente al fine di determinarne eventuali danni non riconducibili all'ordinario utilizzo."*

Inoltre sempre il suddetto articolo riporta l'elenco di CCR e attrezzature con indicata la superficie espressa in mq. di ciascun CCR.

Pertanto, la documentazione autorizzatoria sarà trasmessa all'atto della consegna dei CCR all'aggiudicatario, a cui saranno conferiti in comodato oneroso. Inoltre, per quanto attiene le planimetrie, nel CSA all'art. 5 è indicata la superficie, espressa in mq., di ciascun CCR.

I costi relativi ad eventuali adeguamenti alle normative pro tempore vigenti rientrano tra gli oneri a carico dell'affidatario. Si rappresenta che l'art. 11 del Disciplinare di Gara prevede: *"Il sopralluogo si rende necessario affinché l'operatore economico partecipante acquisisca piena e completa conoscenza dei luoghi, dei centri di raccolta, delle attrezzature e dell'impiantistica presenti nel territorio. Sempre l'art. 11 suddetto prevede che: "Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli impianti e delle altre dotazioni che riguardano la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art.7 comma 8 della L.R. 09/2010 e ss.mm.ii. nonché dalle disposizioni dell'art.202 comma 4 del D. Lgs. n° 152/06 per l'espletamento dello stesso."* Ancora l'art.11 prevede che: *"Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che saranno conferite in comodato."*